

Avv. Rotelli Paolo Giovanni

Via Nino Bixio n. 89, 98123 - Messina

Tel. / Fax - 090/2923702 - pec: paolorotelli@pec.giuffre.it

TRIBUNALE DI MESSINA, SEZ. LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

CON CONTESTUALE ISTANZA EX ART. 700 C.P.C. E

ISTANZA EX ART. 151 C.P.C.

Il **Prof. Davide Miceli**, MCLDVD84T27F205P, nato a Milano il 27.12.1984 e residente in Capo d'Orlando (ME), via Libertà, 105, rappresentato e difeso, in virtù di procura stesa su foglio separato da intendersi allegato al presente atto, dall'Avv. Paolo Giovanni Rotelli, RTLPGV88L26I199M, FAX: 0902923702, PEC: paolorotelli@pec.giuffre.it, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Messina, via Nino Bixio n. 89, **ricorrente**;

CONTRO

- **Ministero della Istruzione Università e Ricerca**, in persona del legale rappresentante pro tempore, P. Iva 80185250588, con sede in Roma, viale Trastevere n. 76/A, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato di Messina;
- **Ufficio scolastico Regionale per la Sicilia**, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato di Messina;
- **Ufficio VIII – Ambito Territoriale per la provincia di Messina**, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato di Messina;

PREMESSO CHE

- 1) Il ricorrente ha conseguito la laurea Specialistica in Informatica presso l'Uni-



versità degli studi di Messina in data 25.03.2011 (v. doc. all.), idonea all'insegnamento per la classe di concorso A – 41 (Scienze e tecnologie informatiche);

- 2) Il prof. Miceli, ha già prestato servizio per oltre tre annualità, e precisamente:
- dal 01.10.2020 al 31.08.2021, giusto contratto n.10992 del 01.10.2020 (v. doc. all.);
 - dal 13.09.2019 al 31.08.2020, giusto contratto n. 4526 del 13.09.2019 (v. doc. all.);
 - dal 17.09.2018 al 31.08.2019, giusto contratto n. 4134 del 17.09.18 (v. doc. all.);
 - dal 25.09.2017 al 30.06.2018, giusto contratto n. 5176 del 25.09.17 (v. doc. all.);
 - dal 14.12.2015 al 31.06.2016, giusto contratto n. 5682 del 14.12.15 (v. doc. all.);
 - dal 21.10.2014 al 30.06.2015, giusto contratto n. 3537 del 21.10.14 (v. doc. all.).

Come stabilito nei suddetti contratti, il ricorrente ha prestato servizio per ben oltre 36 mesi; addirittura, come si evince dai contratti, ha prestato servizio per oltre 36 mesi nella classe di concorso A-41;

- 3) In data 06.08.2020 l'istante ha presentato domanda per l'inserimento nelle Graduatorie Provinciali e di Istituto per le Supplenze di II fascia della Provincia di Messina 2020/2021 e 2021/2022, Numero protocollo: m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.2222731.06-08-2020, per la classe di concorso A041, indicando gli istituti Messinesi e completando l'elencazione con quelli limitrofi poi sistemati in ordine alfabetico dal sistema informatico essendo venuto meno l'obbligo di individuare un istituto capofila (v. doc. all.);

- 4) La piattaforma online non ha permesso, nonostante in possesso della laurea specialistica in Informatica e dei tre anni di servizio, di potersi iscrivere nella Prima fascia della graduatoria provinciale, costringendolo così a doversi declassare in seconda fascia, contrariamente a quanto previsto dalla normativa vigente per quanto di seguito meglio precisato;

- 5) Il deducente ha altresì presentato n. 2 domande di partecipazione al concorso straordinario docenti, rispettivamente in data 23.06.2020 e 08.08.2020 (v. doc. all), regolarmente acquisite dal Ministero, riservato agli "abilitati";



6) Il prof. Miceli è inoltre portatore di handicap ai sensi della legge 104/1992, art. 3, comma 1, (v. doc. all.);

Ciò premesso, il prof. Miceli, come sopra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato, ricorre a codesto On. Tribunale per vedersi accolta la propria domanda sulla base dei seguenti

MOTIVI

A) Violazione delle Direttive comunitarie 2005/36/CE e 2013/55/UE.

La direttiva comunitaria 2005/36/CE disciplina il riconoscimento delle qualifiche professionali tra gli stati membri e il provvedimento di recepimento della direttiva, il D. Lgs. n. 206/2007, ha abrogato, in tutto o in parte, la normativa nazionale che regola la materia dei riconoscimenti professionali. La nuova direttiva 2013/55 CE ha modificato la precedente al fine di rimuovere gli ostacoli ancora esistenti in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, il suo decreto attuativo è il D. Lgs. n. 15/2016.

È significativo evidenziare come la Direttiva 2005/36/CE ed il relativo Decreto di attuazione impongono il possesso di idonea “*qualifica professionale*” al fine dell’esercizio di una professione regolamentata, quale quella di docente nel sistema scolastico pubblico italiano, e tale requisito è condizione necessaria ed al tempo stesso sufficiente all’esercizio della stessa. I titoli conseguiti in Italia in quanto Stato membro dell’Unione Europea rientrano nella definizione di “titolo di formazione” e quindi di “qualifica professionale” utile all’esercizio della “professione regolamentata”. I termini di “abilitazione” e/o “idoneità” non rientrano tra le definizioni adottate dalla citata Direttiva o del relativo Decreto di attuazione e debbano quindi ritenersi sostituiti dalla più generale definizione di “*qualifica professionale*” adottata dalla normativa dell’Unione Europea.

Le procedure definite “abilitanti” dallo Stato italiano non rientrano nelle definizioni di “*qualifica professionale*” adottate dalla citata Direttiva 2005/36/CE poiché non



rappresentano, ai sensi della stessa, una “formazione regolamentata” ma una mera procedura amministrativa appartenente all’ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato italiano, posto che il diritto all’esercizio della professione avviene non in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge. In altri termini, il titolo non è altro che la “*qualifica professionale*” adottata dalla normativa dell’Unione Europea. Il Ministero dell’Istruzione, mediante D. M. 30 gennaio 1998 n. 39, ha definito l’elenco dei titoli di studio conseguiti validi per l’esercizio della professione di docente nelle rispettive classi di concorso; in particolare con detto decreto Ministeriale, ha statuito che detti titoli consentono l’accesso alla professione di docente: quindi dalla lettura sistematica delle norme (Direttiva Ue 2005/36 e 2013/55 come recepite dal legislatore italiano e D.M. 39/1998) emerge che tali titoli sono idonei all’esercizio della professione regolamentata, ovvero di “qualifica professionale”.

Del resto, l’articolo 49 TFUE privilegia la libertà di stabilimento dei liberi professionisti: qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si stabilisca in un altro Stato membro per esercitarvi un’attività non subordinata beneficia del trattamento nazionale e vieta qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza derivante dalle leggi nazionali, in quanto restrizione della libertà di stabilimento (v., in tal senso, sentenze Commissione/Francia, 270/83, EU:C:1986:37, punto 14, e Commissione/Paesi Bassi, C-157/09, EU:C:2011:794, punto 53): ciò sta a significare che se un cittadino di uno stato membro dell’Ue voglia esercitare la professione di docente in Italia, allo stesso non verrà richiesta l’abilitazione quale requisito di accesso, né ai fini della partecipazione a pubblici concorsi.

La normativa europea non si presta quindi ad equivoci e i decreti ministeriali appaiono in contrasto con le norme eurocomunitarie. Infatti, anche l’Ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio del 2020 richiede per l’iscrizione nella prima fascia della



Graduatoria provinciale di Supplenze la c.d. “abilitazione” continuando a discriminare coloro che sono in possesso del titolo di studio unitamente ai 24 CFU o tre anni di servizio, condizione necessaria ed al tempo stesso sufficiente per la suddetta iscrizione, ex art. 12 della Direttiva 2005/36/CE ed il relativo Decreto di attuazione.

B) VALORE ABILITANTE LAUREA E TRE ANNUALITA' DI SERVIZIO – NULLITA' E/O ILLEGITTIMITA' E/O DISAPPLICABILITA' DELL'ORDINANZA 60/2020 NELLA PARTE IN CUI NON RICONOSCE TALE VALORE ABILITANTE

Il D. Lgs. 13 aprile 2017 n. 59 è volto a riordinare, adeguare e semplificare il sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107. Nello specifico il legislatore delegato ha inteso definire normativamente quali sono i requisiti di accesso ai concorsi riservati agli abilitati, infatti l'art. 17, Dlgs n. 59/2017, punto 7 stabilisce i requisiti per la partecipazione al concorso, ovvero che: *“La procedura di cui al comma 2, lettera c), e' bandita con cadenza biennale in ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto, ed e' riservata ai docenti non ricompresi tra quelli di cui al comma 2 lettera b), che abbiano svolto entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione un servizio di almeno tre anni scolastici anche non continuativi negli otto anni precedenti, pari a quello di cui all'articolo 489 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in applicazione dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, in deroga al requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) e articolo 5, comma 2, lettera b). Ciascun soggetto puo' partecipare alla predetta procedura in un'unica regione per ciascuna tornata concorsuale, per le classi di concorso o tipologie di posto per le quali abbia maturato un servizio di almeno un anno ai sensi del citato articolo 489 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.”*



In sintesi, il legislatore richiede uno specifico requisito per l'accesso a tutte le procedure di reclutamento docenti e, nello stabilire tali requisiti, sostituisce il termine “abilitazione” o con i 24 crediti formativi universitari (v. art. 5) in specifici settori scientifico disciplinari, o con le tre annualità di servizio.

In altri termini, si equipara – tra i titoli di accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti – l’abilitazione (intesa come conseguimento dei Pas, Tfa e SSIS) con i tre anni di insegnamento (o 24 CFU).

Nel computo dei termini dei tre anni di insegnamento, occorre aver svolto, per ciascuno dei tre anni scolastici considerati, 180 giorni di servizio anche non continuativo o un servizio ininterrotto dal 1° febbraio alle operazioni di scrutinio ex art. 11, comma 14, l. 124/1999.

Il prof. Miceli rientra pienamente in tale categoria avendo svolto addirittura 6 annualità di servizio, in istituto statale, negli ultimi 6 anni; addirittura gli ultimi quattro nella stessa classe di concorso per cui oggi agisce.

Ne consegue che i docenti che hanno conseguito la laurea (o titolo equipollente) e le tre annualità di servizio sono in possesso di titolo abilitante che deve consentire l’inserimento nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali Supplenze.

Inoltre ai sensi dei commi 106 e 107 della legge n. 107/2015 a decorrere dall’anno scolastico 2016/2017 pure *“l’inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto può avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione”*.

Dal combinato disposto di queste norme sembra emergere che il legislatore, nel richiedere specifici requisiti per l’accesso a tutti i nuovi concorsi per il reclutamento docenti, abbia voluto sostituire l’abilitazione all’insegnamento con i tre anni di servizio (per il concorso straordinario).

Si è quindi ritenuto paradossale che al possesso del diploma di laurea e dei tre anni di servizio, considerato ormai dalla legge titolo di abilitazione all’insegnamento per la partecipazione ai futuri concorsi per l’assunzione a tempo indeterminato, non



venga riconosciuto da un decreto ministeriale analogo valore abilitante ai fini dell'inserimento nelle graduatorie - riservate agli abilitati - per l'assegnazione di semplici incarichi di supplenza.

La conferma della bontà di tale ragionamento, secondo il quale ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 comma 110 l. 107/2015 e art. 5 e 17 D.Lgs 59/2017 equiparano l'abilitazione al possesso dei 24 cfu e dei 36 mesi di servizio, è confermato dalla sentenza n. 4167/2020 del Consiglio di Stato che così statuisce: *“un'identica equiparazione tra lo svolgimento di almeno tre annualità di servizio ed il titolo abilitativo è contenuta nell'art. 1, quinto comma, lett. a) del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con legge 20 dicembre 2019, n. 159, ai fini dell'indizione di una procedura straordinaria finalizzata alla stabilizzazione di ventiquattromila docenti precari per concorso, cui potranno partecipare coloro che hanno svolto tra il 2008/09 ed il 2019/20 almeno tre annualità di servizio nelle scuole secondarie statali”*.

Il Consiglio di Stato ha riconosciuto che coloro che abbiano maturato un servizio pari a 36 mesi (o 180 giorni per 3 anni scolastici) siano da considerarsi, a qualsiasi fine, abilitati all'insegnamento.

Il legislatore infatti richiede uno specifico requisito per l'accesso a tutti i concorsi per il reclutamento docenti e nello stabilire tali requisiti sostituisce il termine abilitazione con i 24 crediti formativi in specifici settori scientifico disciplinari e/o l'espletamento di tre anni di servizio, che consentono l'accesso ai concorsi su tutte le classi di concorso accessibili mediante il diploma di laurea.

Di contro tanto l'O.M. n. 60/2020 che il D.M. n. 781/2020 hanno previsto per le neoistituite graduatorie provinciali per le supplenze e le correlate graduatorie d'istituto per il biennio relativo agli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 requisiti diversi rispetto al passato, specificando che *“le graduatorie di cui alla presente ordinanza e le rela-*



tive tabelle di valutazione dei titoli rappresentano una innovazione disposta dal legislatore e non una semplice ricomposizione delle graduatorie previgenti”.

È evidente come i concetti di “abilitazione” e di “idoneità all’insegnamento” vadano complessivamente rivisitati e che pertanto devono riconoscersi in possesso del titolo di abilitazione anche gli aspiranti che abbiano conseguito la laurea e i 24 CFU o i tre anni di servizio, essendo questi ultimi “*titoli stabiliti dal vigente ordinamento per l’accesso ai corrispondenti posti di ruolo ex art 5 del regolamento di cui al d.m. n. 131/2007 da ricondurre quindi in un’interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni primarie e secondarie sopra esaminate, nel novero dei titoli di abilitazione e/o idoneità previsti dall’art. 2, comma 1 del D.M. 374/2017 (con elenco non tassativo, atteso che esso, al n. 6, fa generico riferimento ad “altre abilitazioni”)*. Infatti, attesa l’omogeneità delle situazioni poste a confronto il Ministero resistente appare determinare una illogica oltre che irragionevole disparità di trattamento.

Nel caso di specie, il prof. Miceli ha dimostrato di essere in possesso delle 3 annualità di servizio prestate presso istituti statali, addirittura sei annualità negli 6 anni scolastici.

In sostanza, il legislatore effettua una piena e totale equiparazione tra i titoli di accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti e l’abilitazione (intesa come conseguimento dei Pas, Tfa e SSIS) con i 24 Cf o 36 mesi.

Escludere dalla I fascia i docenti con servizio triennale statale genera una disparità di trattamento tra situazioni analoghe: infatti, con il medesimo servizio si accede a concorsi e procedure (prima) riservate agli abilitati, ma non si può accedere alla I fascia delle graduatorie per le supplenze.

Il prof. Miceli, infatti, ha potuto partecipare al concorso straordinario per l’immissione in ruolo in virtù del possesso del titolo di studio e delle tre annualità di servizio (v. doc. all. domanda di partecipazione) e quindi ritenuto in quella sede “abilitato”.



Tali conclusioni hanno trovato conferma nell'orientamento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (v. Sentenza “Mascolo”), condivisa dalla Corte Costituzionale nella Sentenza n. 187/2016 e dal Consiglio di Stato con la recente Sentenza n. 4167 del 30 Giugno 2020 (“ .. l'aver svolto attività didattica presso le scuole statali per oltre tre anni, è considerato titolo equiparabile alla abilitazione, secondo i principi enunciati nella sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 26 novembre 2014, nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13 (cd. sentenza Mascolo). Del resto, un'identica equiparazione tra lo svolgimento di almeno tre annualità di servizio ed il titolo abilitativo è contenuta nell'art. 1, quinto comma, lett. a) del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con legge 20 dicembre 2019, n. 159, ai fini dell'indizione di una procedura straordinaria finalizzata alla stabilizzazione di ventiquattromila docenti precari per concorso, cui potranno partecipare coloro che hanno svolto tra il 2008/09 ed il 2019/20 almeno tre annualità di servizio nelle scuole secondarie statali. ..”).

Pertanto, è possibile rinvenire vari elementi che equiparano il servizio triennale statale all'abilitazione.

In sintesi le tre annualità di servizio o il possesso dei 24 CFU, unitamente al titolo di studio hanno valore abilitante.

Quanto sin qui sinteticamente detto è frutto di un'attenta analisi operata da codesto Tribunale, Giudice dott.ssa Bellino, ordinanza del 22.12.2020 (v. doc. all.), con cui ci si ritrova in piena sintonia con l'ampia, attenta ed esaustiva interpretazione normativa ivi effettuata.

Seppur nel caso specifico diverse sentenze sotto richiamate hanno ad oggetto il possesso della laurea unitamente ai 24 cfu, per analogia e per quanto sin qui lo stesso ragionamento può benissimo essere esteso a chi in possesso delle tre annualità di servizio trattandosi dello stesso ragionamento logico – giuridico e medesimi principi di diritto..



Infatti, dall'ordinanza Tribunale di Messina del 22.12.2020) emerge chiaramente che *“In particolare, l'art. 3 della suddetta ordinanza suddivide le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, in due fasce: a) la prima, costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione; b) la seconda, costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: - per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti ulteriori requisiti: 1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso; - per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), del D.lgs 59/17; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso. Va quindi rilevato che l'art. 11 dispone che ai fini del conferimento delle supplenze temporanee il dirigente scolastico utilizza le graduatorie d'istituto, articolate in tre fasce: a) la prima resta determinata ai sensi dell'art. 9 bis del D.M. n. 374/2019; b) la seconda è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di prima fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4; c) la terza fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di seconda fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla*



domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4. L'aspirante a supplenza può presentare domanda per l'inserimento nelle graduatorie d'istituto, contestualmente alla domanda di inclusione nelle GPS, indicando sino a 20 istituzioni scolastiche nella medesima provincia scelta per l'inserimento nella GPS, per ciascun posto comune, classe di concorso, posto di sostegno cui ha titolo..... Orbene, **con il riconoscimento di valore abilitante del possesso congiunto del diploma di laurea e dei 24 CFU egli avrebbe quindi diritto ad essere inserito nella prima fascia delle GPS, che di fatto corrisponde alla seconda fascia delle vecchie graduatorie, anziché nella seconda fascia delle GPS e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto**”

Ancora più di recente si è espresso codesto On. Tribunale di Messina, riconoscendo ancora una volta il valore abilitante della laurea e dei 24 cfu con sentenza del 17.09.2021, Giudice dott.ssa Bonanzinga (v. doc. all.) in merito alla quale, anche in questo caso, si condivide in pieno tutto l'iter logico – giuridico che ha portato all'accoglimento tanto del giudizio cautelare che del giudizio di merito.

Tali considerazioni ben posso essere applicate al caso *de quo* essendovi una sostanziale equiparazione tra le tre annualità di servizio con i 24 cfu, atteso che entrambi sono titoli di accesso al concorso (riservato agli abilitati) ed in entrambi i casi si è stati penalizzati dall'O.M. 60/2020 e dalla impossibilità ad essere inseriti in prima fascia GPS riservata agli abilitati.

Inoltre, l'individuazione dei titoli abilitativi che consentono al candidato di accedere alla prima fascia è effettuata dal legislatore delegato in forza della norma primaria e fonte di rango superiore costituita dalla legge. Tenendo conto della identità sostanziale della qualificazione didattico - abilitativa del ricorrente, che ha permesso e permetterà infatti di accedere ai concorsi, è del tutto evidente che escludere il ricorrente dalla prima fascia determinerebbe una disparità di trattamento fra situazioni analoghe

È *ictu oculi* evidente l'illegittimità costituzionale di tale situazione laddove la norma



fosse così interpretata determinando una disparità di trattamento fra docenti con eguale qualificazione professionale nell'accesso alla prima fascia o anche ai concorsi tutti riservati ai docenti abilitati all'insegnamento, con illegittima esclusione del ricorrente.

Secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, invece, ove si convenga che il possesso dei tre anni di servizio consenta l'accesso anche alla prima fascia, è del tutto evidente che non si determina contrasto con la norma primaria in quanto tale "possibilità" è stata espressamente prevista dal legislatore a decorrere dalla tornata concorsuale in ciò confermando la perfetta equivalenza fra abilitazione e possesso dei tre anni di insegnamento e/o 24 Cfu. Pertanto, non vi può essere discriminazione a parità di condizione soggettiva (possesso di requisiti di accesso) nell'inserimento nelle graduatorie provinciali o anche nella partecipazione a procedure concorsuali tutte riservate a docenti abilitati.

Diversamente opinando vi sarebbe un evidente contrasto con l'art. 3 della Costituzione nella parte in cui il Ministero dell'Istruzione ed il Legislatore disciplinando in maniera differenziata la medesima situazione sostanziale, ovvero quella dell'inserimento nella prima fascia o anche dell'accesso ai concorsi per il reclutamento docenti riservate ai docenti abilitati: dall'identità del titolo di accesso costituito dal certificato di abilitazione, discende il diritto della ricorrente ad accedere alla prima fascia delle Graduatorie provinciali, anch'esse riservate ai docenti abilitati.

SUL PERICULUM IN MORA

Per quanto riguarda l'ulteriore requisito del cd. "*periculum in mora*", per l'emissione del provvedimento cautelare, che afferisce ad un pregiudizio imminente ed irreparabile al diritto fatto valere in giudizio, occorre aggiungere l'assorbente del *fumus boni iuris* sul *periculum*, nel senso che se è conclamata la violazione di una norma di legge non v'è *periculum* che tenga, ben potendosi configurare una condizione di subordinazione del *periculum in mora* stesso rispetto al *fumus boni iuris*. Questo rilievo



porta alla conclusione, sposata da buona parte anche della dottrina, per la quale, ai fini dell'assumibilità della misura d'urgenza richiesta dalla parte, rimane particolarmente rilevante il valore alto del *fumus boni iuris*, rispetto al quale è anche sufficiente un livello di *periculum in mora* di minore spessore.

Ad ogni modo, nel caso di specie è evidente il grave e irreparabile pregiudizio che verrà creato al ricorrente laddove non venisse riconosciuto in via cautelativa il valore abilitante del possesso congiunto della laurea e delle tre annualità di servizio, e conseguente immediato inserimento in prima fascia.

Infatti, non v'è chi non veda come via sia il pericolo qualificato da ritardo, imminente ed irreparabile.

La domanda principale ha ad oggetto una pronuncia dichiarativa in relazione al valore abilitante dei titoli, e quindi si prescinde dall'inserimento in graduatoria, che ne è una imminente conseguenza, il che evidenzia la sussistenza dell'attualità e la concretezza del *periculum*.

Inoltre, com'è noto, è stata aperta la possibilità per i docenti di inserire in modalità telematica, sulla piattaforma istanze online, le preferenze delle scuole e/o delle città; tale scelta è però concessa alla ricorrente solo quale docente di II fascia delle GPS. È evidente come occorra chiarire prima delle “nomine” e dei contratti di supplenza e/o di ruolo per l'a.s. 2021/2022 che hanno già iniziato a decorrere, si ricorda, dal 01.09.2021.

L'iter relativo agli incarichi di supplenze è stato chiarito dalla circolare del MIUR del 06.08.2021 a firma del dott. Filippo Serra (v. doc. all.) in cui si evince chiaramente il vantaggio che il soggetto inserito in prima fascia ha rispetto agli aspiranti docenti inseriti in seconda fascia. Nella stessa circolare si fa inoltre riferimento a diversi aspiranti docenti inseriti con riserva in quanto “vincitori” di ricorsi cautelari a testimonianza di come ormai vi sia un intendimento giurisprudenziale univoco in materia. In sintesi, il “*periculum in mora*” si sostanzia nella concreta possibilità, per



il ricorrente, allorchè venga riconosciuta l'abilitazione all'insegnamento, di notificare il provvedimento ai fini dell'inserzione nelle superiori graduatorie, intese come I fascia GPS e II fascia delle graduatorie d'istituto; L'ammissione nella prima fascia delle GPS come è noto da diritto alle supplenze per gli insegnanti e addirittura, con un ultimo intervento normativo, il Legislatore, solo per l'anno scolastico 2021/22, ha consentito che proprio dalla prima fascia si possa attingere per l'agognata ammissione in ruolo. Quanto sopra è stato di recente statuito dal Tribunale di Messina in ragione degli effetti sulle concrete possibilità di immissione in ruolo di tanti insegnanti. La recentissima modifica normativa di cui all'art. 59 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, difatti, ha messo un nuovo tassello nel percorso di reclutamento degli insegnamenti proprio in quanto, dopo la chiusura delle G.A.E. dal 2006, per la prima volta, si consente di attingere da graduatorie per titoli ai fini dell'attribuzione del ruolo. Non solo! Il danno è ulteriormente aggravato (ed attuale) proprio in virtù della piena vigenza dell'art. 59 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 che introduce la possibilità di assumere, a tempo indeterminato, anche da G.P.S. ma solo dalla prima fascia consentendo dunque di accedere alla tutela d'urgenza ed impedendo la perdita di un contratto ed il verificarsi di un pregiudizio alla professionalità non altrimenti risarcibile.

Sul punto questo Tribunale si è pronunciato anche su un ricorso cautelare, introitato in corso di causa da questa difesa, su una situazione analoga statuendo che la domanda fosse fondata essendo presenti i requisiti del *periculum in mora* che del *fumus boni juris*.

In particolare, nel provvedimento pocanzi menzionato del giudizio cautelare (v. doc. all.) il Giudicante statuisce a pag. 8 che *“Ne consegue che il ricorrente, avendo provato il possesso della laurea e dei 24 cfu, ha diritto ad essere inserito nella prima fascia delle graduatorie provinciali e nella seconda fascia delle graduatorie di isti-*



tuto per le supplenze della classe di concorso di appartenenza. Alla luce delle superiori considerazioni va ritenuto che alla stregua della cognizione sommaria propria di questa fase, e salva la più approfondita valutazione da farsi in quella eventuale di merito, è dato ravvisare il fumus boni iuris, quale probabile fondatezza della pretesa azionata in giudizio. Accertata la sussistenza del fumus boni iuris, a giudizio di questo decidente appare sussistere anche il periculum in mora, considerato che nelle more dei tempi del giudizio di merito rimarrebbe preclusa al ricorrente la possibilità di essere inserito nelle suddette graduatorie subendo così un pregiudizio alla professionalità non risarcibile per equivalente, essendogli pregiudicata la possibilità di svolgere la propria attività lavorativa. Trattandosi di ricorso cautelare in corso di causa la decisione sulle spese va rinviata alla fase di merito. P.Q.M. Il Tribunale di Messina, disattesa, allo stato ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, visti gli artt. 700, 669 bis ss., 409 ss. c.p.c., così provvede: - accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce il diritto del ricorrente ad essere inserito nella prima fascia delle graduatorie provinciali e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto; - spese al merito”.

Sempre nella superiore pronuncia, il Giudicante cita due sentenze del Tribunale di Messina che hanno riconosciuto il valore abilitante della Laurea e 24 cfu. Precisamente a pag. 6 del provvedimento cautelare, viene espressamente scritto che “Ciò posto, come già ritenuto da questo ufficio in sede di reclamo (v. ordinanza del 2.12.2019 resa su un caso analogo) e più di recente dall’ordinanza del 23.9.2020 – dott.ssa Totaro - è ragionevole ritenere che, in tale mutato assetto normativo, i concetti di “abilitazione” e di “idoneità all’insegnamento” vadano complessivamente rivisitati, e che pertanto anche l’inserimento nelle graduatorie di seconda fascia debba essere consentito, sia per il triennio 2017/2018-2018/2019 che per i successivi, agli aspiranti che abbiano conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico e



24 CFU per accesso FIT, essendo questi ultimi “titoli stabiliti dal vigente ordinamento per l’accesso ai corrispondenti posti di ruolo” ex art. 5 del Regolamento di cui al D.M. n. 131/2007, da ricondurre quindi, anche in un’interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni primarie e secondarie sopra esaminate, **nel novero dei titoli di abilitazione e/o idoneità previsti dall’art. 2, comma 1 del D.M. 374/2017 (con elenco non tassativo, atteso che esso, al n. 6, fa generico riferimento ad “altre abilitazioni”)**.

Appare quindi evidente come questo Tribunale adito abbia colto l’ingiustizia subita dal ricorrente ad opera del Ministero resistente che si ostina nel porre in essere condotte *contra legem* e contraria anche alle autorevoli pronunce sul tema.

NON SOLO!

Dalla stessa ordinanza più volte richiamata emerge anche un orientamento unanime di questo Tribunale che più volte si è pronunciato in senso favorevole al ricorrente (*ex multis* ordinanza n. 25277/2019 del Tribunale di Messina);

Orbene, con l’ordinanza ministeriale n. 60/2020 sono state istituite le Graduatorie Provinciali per le Supplenze e previste n. 2 fasce (non più 3 come per l’anno 2019/20); la prima fascia è riservata agli abilitati all’insegnamento mentre la seconda, in cui è stato inserito il ricorrente, equivarrebbe per i requisiti alla vecchia terza fascia.

Infine, com’è noto e come si può facilmente constatare andando sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale Sicilia, Ambito Provinciale di Messina, nella sezione news - (<https://me.usr.sicilia.it/index.php/tutte-le-news>) – vengono quotidianamente pubblicati degli interpelli e/o richieste di supplenze in deroga per diverse classi di concorso, in particolare con riferimento a quelle in cui rientra il ricorrente; con ciò si vuole ulteriormente evidenziare la necessità e urgenza di inserire il ricorrente in prima fascia GPS e seconda GI avendo così notevoli chance di poter ottenere una cattedra quanto prima.



Nel caso che ci occupa il ricorrente è inserito in seconda fascia delle GPS e terza delle GI per la classe di concorso A – 41.

Pertanto, il ricorrente dovrà essere inserito nella prima fascia delle GPS e seconda delle GI per la classe di concorso A-41 considerando che il decorrere del tempo, in attesa della definizione del giudizio di merito, comporta un inevitabile e irreparabile danno alla professionalità, non risarcibile per equivalente, pregiudicando la possibilità di svolgere la propria attività lavorativa.

Inoltre, il Prof. Miceli è inoltre affetto da handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L. 104/92 il che dimostra ancor di più la necessità e urgenza nel vedersi inserito in prima fascia delle GPS atteso che vi può essere concreta possibilità di ottenere una cattedra addirittura nel comune di residenza, Capo d'Orlando, o comunque attribuendogli notevoli possibilità di poter insegnare nelle immediate adiacenze per la classe di concorso di cui ha diritto ad essere inserito in prima fascia.

Alla luce di quanto sopra, il ricorrente, come sopra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato, con il presente ricorso

CHIEDE

All'On. Tribunale di Messina, sezione Lavoro, per tutti i su esposti motivi, rigettata ogni contraria eccezione o difesa, di voler accogliere le seguenti domande e

CONCLUSIONI

- 1) In via cautelare: Accertare, ritenere e dichiarare la presenza del *fumus boni juris* e del *periculum in mora* e, quindi, che il prof. Davide Miceli dispone di un titolo abilitante all'insegnamento, costituito dalla Laurea specialistica in informatica nonché più di 36 mesi di servizio;
- 2) per l'effetto, ordinare al Ministero resistente di inserire immediatamente il prof. Davide Miceli nella prima fascia delle graduatorie provinciali supplente, personale docente, per la classe di concorso A – 41 (Scienze e tecno-



logie informatiche) prov. di Messina, con posizione spettante in base al punteggio maturato e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto;

- 3) **NEL MERITO**: Accertare, ritenere e dichiarare che il ricorrente dispone di un titolo abilitante all'insegnamento, costituito dal possesso della laurea e 36 mesi (o 3 annualità) di servizio per la classe di concorso A-41 e quindi disapplicare l'ordinanza 60/2020 del Ministero nella parte in cui non riconosce tale valore abilitante per quanto sopra esposto e ciò per la classe di concorso A – 41 (Scienze e tecnologie informatiche)
- 4) per l'effetto ordinare al Ministero convenuto, di inserire il Prof. Davide Miceli nella prima fascia delle graduatorie provinciali supplente, personale docente, per le sopra citate classi di concorso, prov. di Messina, con posizione spettante in base al punteggio maturato e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto.
- 5) Con vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in favore dello scrivente legale che si dichiara antistatario.

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI
NOTIFICA EX ART 151 C.P.C.**

VISTO il superiore ricorso ex art. 700 e 414 c.p.c. vertente tra il Prof. Miceli ed il MIUR;

RITENUTO che nel procedimento possono ritenersi contro interessati gli ulteriori docenti indicati nelle graduatorie;

RITENUTO che la notifica ai controinteressati può essere effettuata esclusivamente ai sensi dell'art. 151 c.p.c., stante il notevole numero di destinatari;

RITENUTO che la notifica – notizia può essere garantita mediante pubblicazione integrale nel sito del MIUR di tutti gli atti di legge;

RITENUTO che la chiesta notifica ex art. 151 c.p.c. è da ritenersi ad integrazione della notifica prevista per legge alla parte resistente;



CIO' VISTO E RITENUTO

Il ricorrente

CHIEDE

All'ill.mo Giudice adito, di voler autorizzare, qualora lo reputerà necessario, la notifica degli atti di legge ai sensi dell'art. 151 cpc, adottando all'uopo ogni eventuale ulteriore provvedimento, come per legge, nel Sito Istituzionale del MIUR ai quali richiedere la pubblicazione degli atti.

Ai sensi del T.U. sulle spese di giustizia si dichiara che la presente controversia ha valore indeterminabile. Ai fini del contributo unificato si dichiara che il presente ricorso è esente, in quanto il ricorrente ha un reddito familiare inferiore ad € 35.240,04 (**v. doc. all.**).

Unitamente al presente atto si producono i seguenti documenti:

procura; dichiarazione esenzione c.u. e documento d'identità; certificato di Laurea; domanda inserimento graduatoria II fascia del 06.08.2020; contratti di servizio; riconoscimento inps L. 104/92; Ordinanza cautelare del Tribunale di Messina del 15.10.2021; circolare MIUR del 06.08.2021; domanda di partecipazione al concorso del 23.06.2020; domanda di partecipazione al concorso del 08.08.2020;

Messina, li 08.11.2021

Avv. Paolo Giovanni Rotelli

